

OSSERVATORIO NAZIONALE PER
L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
D.M. MASE del 16 dicembre 2025, n. 455

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO**

*Approvato nella seduta di insediamento del Comitato
del 24 febbraio 2026*

SOMMARIO

ARTICOLO 1	(Finalità).....	3
ARTICOLO 2	(Funzioni del Comitato).....	4
ARTICOLO 3	(Attività di supporto al Comitato).....	5
ARTICOLO 4	(Rapporti con il Forum dell'Osservatorio).....	5
ARTICOLO 5	(Gruppi di lavoro del Comitato).....	5
ARTICOLO 6	(Convocazione delle riunioni del Comitato).....	6
ARTICOLO 7	(Svolgimento delle riunioni).....	7
ARTICOLO 8	(Verbale).....	7
ARTICOLO 9	(Approvazione documenti e atti).....	7
ARTICOLO 10	(Pubblicità, trasparenza, informazione e comunicazione)	8
ARTICOLO 11	(Riservatezza, segreto d'ufficio, incompatibilità e conflitto d'interessi).....	8
ARTICOLO 12	(Disposizioni attuative e finali).....	8
ARTICOLO 13	(Entrata in vigore)	8
ALLEGATO - “GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO”		

Il Comitato dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici,

VISTO il decreto direttoriale del 16 giugno 2015, n. 86, di approvazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici (SNAC);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) del 21 dicembre 2023, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2024, con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (di seguito PNACC);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 dicembre 2025, n. 455, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026, con cui è stato istituito l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici (di seguito anche Osservatorio) composto da: Comitato (organo collegiale con funzioni di indirizzo e coordinamento); Segreteria (struttura di supporto tecnico e amministrativo); Forum (organo consultivo-divulgativo);

VISTO il decreto direttoriale del 16 gennaio 2026, n. 18, della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA), con il quale è stata definita la Segreteria dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

CONSIDERATO che all'articolo 5, comma 1, del citato D.M. 16 dicembre 2025 n. 455 è stabilito che *“Il Comitato, nella prima seduta convocata dal Presidente, si insedia e, con decisione assunta a maggioranza semplice dei suoi membri presenti, approva il proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento”*;

RITENUTO pertanto necessario, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, definire e disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato;

APPROVA

il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di coordinamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, fermi restando gli indirizzi e le eventuali ulteriori disposizioni che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovesse ritenere necessari per l'attuazione del PNACC.

ARTICOLO 2 (Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 dicembre 2025, n. 455, è l'organo collegiale, composto da 16 membri, avente funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dell'Osservatorio i cui compiti, definiti all'articolo 1 dello stesso decreto oltre che dal PNACC, sono di seguito richiamati:
 - a. aggiornamento periodico del PNACC;
 - b. aggiornamento nel tempo delle azioni di adattamento individuate dal PNACC e delle relative priorità di intervento;
 - c. individuazione delle specifiche fonti di finanziamento per l'attuazione delle azioni individuate dal PNACC fornendo indirizzi per il loro utilizzo e proposte di coordinamento e integrazione tra strumenti di pianificazione e programmazione nazionali e regionali;
 - d. cura delle attività di monitoraggio, reporting e valutazione del PNACC finalizzate altresì a garantire il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali e dall'appartenenza all'UE (*es. Regolamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima*);
 - e. valutazione della coerenza con le previsioni del PNACC di eventuali proposte presentate dalle Regioni, dagli enti locali o altri enti pubblici.
2. Ai sensi del PNACC e dell'articolo 1, comma 4, del D.M. n. 455/2025, con riferimento alle azioni di sistema stabilite dal PNACC stesso, sono condotte, anche tramite la predisposizione di proposte di Documenti/Atti di indirizzo da parte del Comitato, le seguenti attività:
 - f. individuazione delle modalità, degli strumenti e dei soggetti competenti per l'introduzione di principi, misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali (azione di sistema n. 2 del PNACC);
 - g. definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di governo (azione di sistema n. 3 del PNACC). Tale azione comprende la definizione delle possibili fonti di finanziamento, oltre che l'individuazione dei potenziali ostacoli all'adattamento di carattere normativo, regolamentare e procedurale.
3. Secondo quanto stabilito dal PNACC, il Comitato cura altresì la seguente attività:
 - h. prima integrazione e aggiornamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio, Reporting e Valutazione (MRV) del PNACC e condivisione con le Regioni.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 455/2025, le designazioni di sostituzione dei membri del Comitato che si rendessero necessarie durante il sessennio di durata del loro mandato sono effettuate con apposita comunicazione al Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS), che provvede alla relativa nomina con proprio atto.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 455/2025, la funzione di Presidente è esercitata dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del MASE. La funzione di Vicario del Presidente è esercitata dal Direttore Generale della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA) del MASE.
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 455/2025, il Presidente assicura il corretto svolgimento delle attività del Comitato assumendo gli opportuni atti di impulso finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNACC.

ARTICOLO 3

(Attività di supporto al Comitato)

1. Le funzioni di supporto tecnico ed amministrativo al Comitato sono svolte dalla Segreteria, istituita con il Decreto ministeriale n. 455/2025 presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA) del MASE.
2. In relazione alle attività del Comitato, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del D.M. n. 455/2025, la Segreteria:
 - coadiuva il Presidente e predispone gli atti necessari al corretto svolgimento delle funzioni del Comitato;
 - garantisce il supporto al Comitato per l'individuazione e l'acquisizione dei contributi conoscitivi di natura tecnico-scientifica destinati all'aggiornamento del PNACC e quelli eventualmente necessari allo svolgimento delle altre attività di competenza;
 - analizza e veicola al Comitato le informazioni necessarie alla pianificazione, all'attuazione e al monitoraggio delle azioni del PNACC;
 - promuove ricerche, analisi e ricognizioni per lo svolgimento delle attività del Comitato e provvede, altresì, alle attività di comunicazione e informazione istituzionale del Comitato.
3. La composizione e le articolazioni delle funzioni della Segreteria sono definite dal decreto direttoriale del 16 gennaio 2026, n. 18.

ARTICOLO 4

(Rapporti con il Forum dell'Osservatorio)

1. In base all'articolo 7 del D.M. n. 455/2025, che istituisce il Forum dell'Osservatorio:
 - il Comitato approva il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Forum e formalizza, con proprie deliberazioni, la composizione del Forum, provvedendo alle eventuali integrazioni e sostituzioni;
 - i coordinatori dei Gruppi tematici del Forum relazionano periodicamente al Comitato sull'andamento dei lavori del Forum;
 - nell'ultimo trimestre di ogni anno, il Forum invia al Presidente del Comitato un resoconto delle attività svolte contenuto nella "Relazione annuale del Forum" approvata dalla sua Assemblea generale;
 - il Comitato, anche con il contributo della Segreteria, vigila sul corretto svolgimento delle attività del Forum. Eventuali atti necessari sono adottati dal Presidente del Comitato.
2. Il Comitato, acquisita la "Relazione annuale del Forum", propone al Forum, entro il primo trimestre di ogni anno, indirizzi di lavoro e/o tematiche da attenzionare in modo specifico.

ARTICOLO 5

(Gruppi di lavoro del Comitato)

1. Come stabilito dall'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 455/2025, il Comitato, successivamente al suo insediamento, costituisce specifici Gruppi di lavoro e ne individua i componenti e i coordinatori. Il Comitato vigila e supporta il corretto svolgimento delle attività dei Gruppi di lavoro. Eventuali atti necessari sono adottati dal Presidente del Comitato.

2. I Gruppi di lavoro del Comitato sono indicati e costituiti secondo quanto illustrato nell'Allegato "Gruppi di lavoro del Comitato" al presente Regolamento.
3. I componenti dei Gruppi di lavoro e i coordinatori sono individuati tra i membri del Comitato e tra qualificati soggetti esterni ad esso, per una completa trattazione delle tematiche affrontate.
4. I coordinatori dei Gruppi di lavoro svolgono una funzione di impulso e trasmettono al Presidente del Comitato, nell'ultimo trimestre di ogni anno, una Relazione sulle attività svolte.
5. Il Comitato può disporre in ogni momento la formazione di ulteriori e differenti Gruppi di lavoro, anche a carattere temporaneo, e/o la cessazione di quelli esistenti.
6. Il Comitato può costituire, in ogni momento, tavoli tecnici e commissioni per lo studio, la valutazione e l'esame di questioni di particolare rilevanza con riferimento all'adattamento ai cambiamenti climatici.
7. Come indicato dall'articolo 2, comma 4, del D.D. n. 18/2026, la Segreteria partecipa ad eventuali gruppi di lavoro, tavoli tecnici e commissioni di cui al precedente comma.

ARTICOLO 6

(Convocazione delle riunioni del Comitato)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. n. 455/2025, il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, nell'ultimo trimestre di ogni anno. Tale incontro rappresenta la riunione annuale di coordinamento finalizzata ad effettuare un'analisi dell'attività svolta e a programmare l'attività dell'anno successivo. Specifiche riunioni di carattere generale o tematico potranno svolgersi in qualunque momento in base alle necessità.
2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente almeno **30** giorni naturali e consecutivi prima della data fissata, stabilendone luogo, modalità di svolgimento e ordine del giorno, inviando contestualmente la documentazione di riferimento.
3. Nel caso in cui il Presidente ravvisi particolari esigenze di necessità o d'urgenza nella trattazione di specifici temi nell'ambito del Comitato, può disporre la convocazione di riunioni in deroga ai termini di cui al precedente comma 2, non inferiori a cinque giorni.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. n. 455/2025, alle riunioni e ai lavori del Comitato partecipa l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, con un proprio rappresentante.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 455/2025, alle riunioni del Comitato possono partecipare anche i rappresentanti di Ministeri o di Enti, comprese le Autorità di Bacino distrettuali, convocati dal Presidente, anche su indicazione del Comitato, per competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 455/2025, alle riunioni del Comitato partecipa, di norma, la Segreteria dell'Osservatorio.
7. Su decisione del Presidente, la partecipazione alle riunioni, nonché le espressioni di voto sono ammesse anche in modalità online, assicurando la contemporaneità della partecipazione sia dei membri del Comitato, nel numero necessario previsto per la trattazione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, sia degli altri partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati per la partecipazione in eventuale modalità telematica devono assicurare la riservatezza delle informazioni.

8. In caso di necessità o di urgenza, il Presidente può consultare i membri del Comitato con procedura scritta, anche a mezzo della Segreteria, e condividere proposte su particolari questioni. In assenza di obiezioni entro i termini fissati, non inferiori a cinque giorni, la proposta si ritiene accolta. In caso contrario, il Presidente valuta le osservazioni e/o le proposte alternative pervenute e, al termine della consultazione scritta, informa i membri del Comitato circa l'esito della stessa.
9. I partecipanti alle riunioni del Comitato possono effettuare, per il tramite della Segreteria del Comitato, proposte di integrazione delle questioni da porre all'ordine del giorno.

ARTICOLO 7

(Svolgimento delle riunioni)

1. Le riunioni del Comitato sono aperte e concluse dal Presidente che, verificata l'esistenza del numero legale, costituito dalla metà più uno dei membri del Comitato, dirige i lavori dello stesso, pone ai voti le questioni e ne dichiara l'esito.
2. In casi di particolare urgenza e in ragione dell'indifferibilità di un argomento e con il consenso unanime dei componenti presenti, può essere posta in trattazione nella riunione una questione non iscritta all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento si dà atto nel verbale della riunione. Le eventuali deliberazioni adottate dal Comitato all'esito della procedura di cui al presente comma non possono, comunque, riguardare materie di competenza esclusiva di uno o più componenti assenti, per qualsiasi ragione, dalla riunione.
3. Le riunioni del Comitato si svolgono, in via ordinaria, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, salvo che il Presidente non disponga la partecipazione da remoto.
4. In caso di più di due assenze consecutive non giustificate alle riunioni del Comitato da parte di un membro, il Presidente provvede ad apposita segnalazione all'Ente designante ai fini della eventuale sostituzione.

ARTICOLO 8

(Verbale)

1. Successivamente alle riunioni del Comitato, la Segreteria trasmette una bozza del verbale ai partecipanti tramite casella di posta elettronica istituzionale, al fine di acquisire eventuali osservazioni o integrazioni. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni o integrazioni entro i termini fissati nella comunicazione di invio.
2. Il verbale delle riunioni del Comitato è sottoscritto e trasmesso dal Presidente ai membri del Comitato e agli altri partecipanti alla riunione unitamente alla documentazione di riferimento.

ARTICOLO 9

(Approvazione documenti e atti)

1. Il Comitato adotta le proprie deliberazioni e ogni altro atto relativo allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento a maggioranza semplice dei membri che partecipano alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ogni membro può chiedere di dare atto nel verbale del proprio voto contrario alle decisioni prese a maggioranza.

2. I documenti e gli atti relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento sono trasmessi dal Presidente ai soggetti competenti per i relativi seguiti.

ARTICOLO 10

(Pubblicità, trasparenza, informazione e comunicazione)

1. Il Comitato garantisce, per il tramite della Segreteria, un'adeguata pubblicità, trasparenza e informazione sui propri lavori, principalmente attraverso la Piattaforma nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici (<https://climadat.isprambiente.it/>).
2. Le uniche comunicazioni ufficiali delle riunioni del Comitato sono costituite dai verbali di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

ARTICOLO 11

(Riservatezza, segreto d'ufficio, incompatibilità e conflitto d'interessi)

1. Tutti i partecipanti alle riunioni del Comitato sono tenuti ad osservare le vigenti norme in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio.
2. Il partecipante che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto a taluni temi oggetto dei lavori del Comitato è tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e non può prendere parte alle relative discussioni e votazioni.
3. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Presidente può disporre l'esclusione del partecipante da una o più riunioni e/o può disporre che ne sia data comunicazione all'Ente designante.

ARTICOLO 12

(Disposizioni attuative e finali)

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione assunta a maggioranza semplice dei membri del Comitato presenti, previo inserimento del relativo punto all'ordine del giorno della riunione. A tal fine non è applicabile la procedura d'urgenza di cui all'articolo 6, comma 8, del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dal PNACC, dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 455/2025 con il quale è stato istituito l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici e dal decreto direttoriale del 16 gennaio 2026 n. 18 della Direzione Generale USSA, con il quale è stata definita la Segreteria dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

ARTICOLO 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Comitato.

ALLEGATO

“GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO”

Il PNACC prevede la costituzione di Gruppi di lavoro all'interno del Comitato dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la cui attività concorre all'aggiornamento dello stesso. Il riferimento normativo per la costituzione di Gruppi di lavoro è costituito dall'articolo 5, comma 2, del D.M. 16 dicembre 2025, n. 455, con cui è stato istituito l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, come dettagliato all'articolo 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato dell'Osservatorio.

Alle attività dei Gruppi di lavoro possono partecipare sia i membri del Comitato sia soggetti esterni ad esso, al fine di includere le più ampie competenze per una completa ed efficace trattazione delle tematiche affrontate.

Ciascun membro del Comitato trasmette alla Segreteria le seguenti informazioni:

- a. l'intenzione di partecipare ad uno o più GdL e, nel caso di volontà di partecipazione, l'indicazione del gruppo o dei gruppi;
- b. l'intenzione di candidarsi quale coordinatore di un GdL e, nel caso, quale gruppo intenderebbe coordinare;
- c. la segnalazione di una o più strutture, interne o esterne al proprio Ente di appartenenza, che ritenga opportuno coinvolgere sulla base delle competenze su specifiche materie attinenti alla tematica dei GdL.

La Segreteria, sulla base delle informazioni pervenute, predispone una bozza di composizione dei GdL che è trasmessa ai membri del Comitato secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato.

La composizione dei Gruppi di Lavoro è formalizzata con apposito atto del Presidente del Comitato. Di seguito è riportata una descrizione generale e non esaustiva dei Gruppi di Lavoro e del contributo previsto dall'attività degli stessi all'attuazione delle funzioni del Comitato dell'Osservatorio e all'attuazione del PNACC.

Le modifiche al presente Allegato sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato.

Gruppo di lavoro 1 – IMPATTI E RISCHI

Predisposizione di contributi per la realizzazione dell'Azione di sistema n. 4 del PNACC *“Sviluppo di un programma di ricerca per il miglioramento del quadro conoscitivo sugli impatti dei cambiamenti climatici, sulla vulnerabilità e sui rischi in Italia”*. Il tema trattato riguarda modalità di integrazione di dati, informazioni e statistiche sugli effetti dei cambiamenti climatici, comprendente dati relativi agli eventi estremi, alle perdite e ai danni, agli impatti sulle aree e sui gruppi più vulnerabili, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni internazionali assunti e dall'appartenenza all'Unione europea.

Gruppo di lavoro 2 – PIANIFICAZIONE DELL'ADATTAMENTO

Predisposizione di proposte di documenti/atti di indirizzo al Comitato per l'attuazione dell'Azione di sistema n. 2 del PNACC *“Individuazione delle modalità, degli strumenti e dei soggetti competenti per l'introduzione di principi, misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali”*.

Gruppo di lavoro 3 – AZIONI DI ADATTAMENTO

Predisposizione di proposte al Comitato per l'aggiornamento delle azioni di adattamento del PNACC e per l'individuazione delle priorità. Predisposizione di documenti/atti di indirizzo da sottoporre al Comitato per l'attuazione dell'azione di sistema n. 3 del PNACC *“Definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di governo”*.

Tale azione comprende l'individuazione dei potenziali ostacoli all'adattamento di carattere normativo, regolamentare e procedurale.

Gruppo di lavoro 4 – FINANZIAMENTO DELL'ADATTAMENTO

Predisposizione di proposte al Comitato per l'individuazione delle modalità di integrazione degli strumenti finanziari per il sostegno al processo di adattamento e l'attuazione delle azioni identificate nel PNACC, anche a supporto dell'azione di sistema n. 3 del PNACC *“Definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di governo”*. Indirizzi per l'utilizzo di tali fonti di finanziamento e proposte di coordinamento e integrazione tra strumenti di pianificazione e programmazione sovranazionali, dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali.

Gruppo di lavoro 5 – MONITORAGGIO, REPORTING E VALUTAZIONE

Predisposizione di proposte al Comitato per lo svolgimento dell'attività di Monitoraggio, Reporting e Valutazione (MRV) del PNACC finalizzata, tra l'altro, a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni internazionali assunti e dall'appartenenza all'Unione europea. L'obiettivo a breve termine del GdL, come indicato dal PNACC, consiste nella prima integrazione e aggiornamento degli indicatori del Sistema MRV del PNACC e avvio della condivisione con le Regioni.